

SECONDO LA CORTE COSTITUZIONALE LA CONVENZIONE DELLE NAZIONI UNITE SUI DIRITTI DELLE PERSONE CON DISABILITÀ CONTIENE SOLO AFFERMAZIONI TEORICHE

Nella sentenza numero 2/2016 la Corte costituzionale ha preso in esame l'ordinanza emessa il 25 giugno 2013 della Sezione di Tione del Tribunale di Trento che, con riferimento al primo comma dell'articolo 38 della Costituzione (1), aveva sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 18 della legge della Provincia autonoma di Trento n. 13/2007 "Politiche sociali nella Provincia di Trento", in cui è previsto che i soggetti che fruiscono di prestazioni riguardanti «l'erogazione di un servizio partecipano alla spesa in relazione alla condizione economico-patrimoniale del nucleo familiare di appartenenza».

Ignorata la competenza esclusiva dello Stato in materia di contribuzioni economiche

Nei provvedimenti sopracitati la Sezione di Tione del Tribunale di Trento e la Corte costituzionale non hanno tenuto conto – incredibile ma vero – che la competenza esclusiva delle Regioni e delle Province autonome di Bolzano e di Trento nella materia "assistenza sociale" riguarda esclusivamente l'organizzazione, la programmazione e la gestione dei servizi delle attività assistenziali e non concerne le funzioni relative alle contribuzioni economiche (2).

Infatti, il secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione stabilisce che «lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: (...) I) (...) ordinamento civile (...)» e cioè anche in merito ai rapporti economici del settore pubblico con i cittadini. Pertanto la Corte costituzionale non ha dichiarato anticostituzionale la sopra citata disposizione della legge della Provincia autonoma di Trento n. 13/2007, con le relative conseguenze negative non solo per i congiunti di una signora con disabilità grave

(1) Il primo comma dell'articolo 38 della Costituzione recita: «Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale».

(2) Cfr. l'articolo "La Provincia autonoma di Trento continua a violare le leggi dello Stato concernenti le persone con disabilità grave e la Corte costituzionale non interviene", *Prospettive assistenziali*, n. 194, 2016.

ricoverata in un istituto, obbligata a versare la parte della retta non coperta dalle risorse della figlia, ma anche nei riguardi di tutte le altre persone con disabilità delle Province autonome di Bolzano e di Trento che si trovavano, si trovano e si troveranno nelle stesse condizioni della signora di cui sopra (3).

La sconcertante interpretazione della Corte costituzionale della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità

Nella citata sentenza n. 2/2016 la Corte costituzionale ha affermato che la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità «si configura alla stregua, per così dire, di "obblighi di risultato"» poiché «gli strumenti patrizi si limitano, infatti, ordinariamente, a tracciare determinati obiettivi riservando agli Stati aderenti il compito di individuare in concreto – in relazione alle specificità dei singoli ordinamenti e al correlativo indiscusso margine di discrezionalità normativa – i mezzi e i modi necessari a darvi attuazione».

Pertanto, la Corte costituzionale, pur asserendo – giustamente – che la Convenzione ha lo scopo di «tracciare determinati obiettivi», non solo non li ha presi in considerazione, ma ha avanzato interpretazioni nettamente contrastanti con i principi basilari della stessa Convenzione:

- articolo 3, «il rispetto della dignità intrinseca, l'autonomia individuale, compresa la libertà di compiere le proprie scelte e l'indipendenza delle persone», nonché «la non discriminazione» e «la piena partecipazione e inclusione nella società»;

- articolo 19, riconoscimento del «diritto di

(3) Nelle Regioni e nelle Province autonome di Bolzano e di Trento dovevano essere applicate le norme statali (articolo 25 della legge 328/2000 e decreti legislativi 109/1998 e 130/2000) in base alle quali le persone con disabilità, nonché gli anziani malati cronici non autosufficienti e le persone colpite dalla malattia di Alzheimer o da altre patologie assimilabili, devono contribuire al costo del loro ricovero esclusivamente secondo le loro personali risorse economiche, senza alcun onere per i congiunti conviventi o non conviventi.

tutte le persone con disabilità a vivere nella società con la stessa libertà di scelta delle altre persone» e della loro esigenza di non essere «obbligate a vivere in una particolare sistemazione»;

- articolo 28, diritto «alla protezione sociale ed al godimento di questo diritto senza alcuna discriminazione fondata sulla disabilità».

La Corte costituzionale non ha nemmeno tenuto in alcuna considerazione la disposizione contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013, "Adozione del programma d'azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità" in cui viene evidenziato che dal giorno della ratifica della Convenzione delle Nazioni Unite (legge 3 marzo 2009, n. 18) «le persone con disabilità non devono più chiedere il riconoscimento dei loro diritti, bensì sollecitare la loro applicazione e implementazione, sulla base del rispetto dei diritti umani. Le persone con disabilità divengono parte integrante della società umana e lo Stato italiano deve garantire il godimento di tutti i diritti contenuti nella Convenzione per sostenere la loro piena ed effettiva partecipazione alla società su base di uguaglianza con gli altri».

Assai preoccupante è altresì l'affermazione della Corte costituzionale secondo cui l'assunzione da parte dello Stato di compiti diretti ad assicurare la massima autonomia possibile alle persone con disabilità avrebbe «direttamente inciso sull'ordinamento civile interno [dello Stato italiano, n.d.r.] frustrando in partenza la disciplina dettata dagli articoli 433 e seguenti del codice civile» (4).

(4) Mentre l'articolo 433 del Codice civile riguarda l'obbligo dei congiunti di prestare gli alimenti familiari in gravi difficoltà economiche, l'articolo 438, smentendo la sopracitata affermazione della Corte costituzionale, precisa che «gli alimenti possono essere chiesti SOLO da chi versa in stato di bisogno e non è in grado di provvedere al proprio mantenimento». Il mantenimento di queste persone dovrebbe invece essere obbligatoriamente assicurato dal settore pubblico, com'è stabilito (vedi la nota 1) dal primo comma dell'articolo 38 della Costituzione. Cfr. Massimo Dogliotti "Sul contributo chiesto ai parenti degli assistiti in tempi di crisi economica", *Famiglia e diritto*, n. 7, 2013. Si tenga presente che l'attuale importo mensile per 13 mesi della pensione di invalidità, erogata alle persone impossibilitate a svolgere qualsiasi attività lavorativa proficua è di euro 279,47, importo ovviamente insufficiente per vivere: è quindi sconcertante che lo Stato continui a non garantire il necessario per vivere, le famiglie siano obbligate a sostituirsi al disinteresse del settore pubblico e la Corte costituzionale faccia riferimento all'articolo 433 del Codice civile e non al primo comma dell'articolo 38 della Costituzione.

Ben diversa era stata la valutazione della Convenzione nella sentenza n. 5185/2011 in cui il Consiglio di Stato aveva evidenziato che «la giurisprudenza ha già sottolineato che la Convenzione si basa sulla valutazione della dignità intrinseca, dell'autonomia individuale e dell'indipendenza della persona disabile (vedi l'articolo 3 che impone un dovere di solidarietà nei confronti dei disabili), in linea con i principi costituzionali di uguaglianza e di tutela della dignità della persona, che nel settore specifico rendono doveroso valorizzare il disabile di per sé, come soggetto autonomo, a prescindere dal contesto familiare in cui è allocato, anche se ciò può comportare un aggravio economico per gli enti pubblici».

Analoghe le giuste considerazioni della Sezione di Tione del Tribunale di Trento che, nell'ordinanza citata, aveva precisato che dalle norme della Convenzione delle Nazioni Unite «si evince il principio della valorizzazione del disabile, come persona autonoma avente una propria dignità intrinseca, una propria autonomia individuale ed una propria indipendenza economica, che deve essere garantita dagli Stati a prescindere dai rapporti familiari».

La Corte costituzionale strumentalizza il ruolo delle famiglie delle persone con disabilità

Allo scopo di attribuire funzioni di rilevante importanza alle famiglie delle persone con disabilità, compresi i soggetti con limitata o nulla autonomia, la Corte costituzionale ha sostenuto l'esigenza che «sia proprio la famiglia la sede privilegiata del più partecipe soddisfacimento delle esigenze connesse ai disagi del relativo supporto affettivo e di opportuna e necessaria assistenza, confidando solo come sussidiaria – e dunque secondaria e complementare – la scelta verso soluzioni assistenziali esterne».

Non siamo certamente noi a non riconoscere che la famiglia ha compiti di fondamentale rilevanza nei riguardi dell'allevamento e della corretta crescita dei minori, siano essi colpiti o meno da menomazioni, ma le attività esterne (frequenza delle strutture prescolastiche, scolastiche, prestazioni sanitarie, attività di tempo

libero, ecc.) non sono certamente sussidiarie, ma assolutamente indispensabili.

I soggetti con disabilità, come tutte le persone, non sono soltanto figli dei loro genitori ma anche nostri concittadini. Non sono nemmeno degli eterni bambini la cui esigenza primaria nell'età adulta continua ad essere la permanenza nella loro famiglia d'origine: hanno invece il pieno ed incontrovertibile diritto alla loro massima autonomia possibile.

Al riguardo la Convenzione delle Nazioni Unite – lo ripetiamo – non solo considera di basilare importanza «*l'autonomia individuale, compresa la libertà di compiere le proprie scelte e l'indipendenza delle persone*» (articolo 3), ma evidenzia anche il diritto dei cittadini con disabilità ad avere «*la possibilità di scegliere su base di uguaglianza con gli altri, il proprio luogo*

di residenza e dove e con chi vivere», nonché a non essere «*obbligate a vivere in una particolare sistemazione*» (articolo 19).

Pertanto non è accettabile che, secondo la sentenza in oggetto, per i soggetti con disabilità, compresi gli adulti e gli anziani, il secondo comma dell'articolo 3 (5) e il primo comma dell'articolo 38 della Costituzione siano applicabili solamente come scelta «*sussidiaria e comunque secondaria e complementare*», nei casi in cui le loro famiglie non siano più in grado di fornire ai loro congiunti le prestazioni occorrenti per la loro esistenza!

(5) Il secondo comma dell'articolo 3 della Costituzione recita: «*È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica economica e sociale del Paese*».

Petizione al Parlamento europeo sulle esigenze e sui diritti... (segue dalla pag. 36)

rie indifferibili di tutte le persone non autosufficienti, a tutela non solo della loro salute, ma anche della loro dignità di persone.

La Segreteria è assicurata dalla Fondazione promozione sociale onlus con sede in Torino 10124, Via Artisti 36, tel. 011.8124469, fax 011.8122595, info@fondazionepromozionesociale.it, www.fondazionepromozionesociale.it

Allegato B

Testo della lettera inviata il 21 aprile 2015 dal Direttore generale f.f. dell'Asl TO3

Oggetto: Richiesta prestazioni socio-sanitarie domiciliari.

In merito alla richiesta pervenuta in Azienda, prot. n. 26730 del 13/03/2015, si conferma la disponibilità a proseguire nella erogazione delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie attualmente attive a favore del sig. A.S. e a dar loro sviluppo in relazione a nuove esigenze. In particolare in attuazione di quanto espresso nelle sentenze 154, 156, 157 del 2015 del Tar Piemonte, questa Azienda Sanitaria ribadisce la completa volontà di dare applicazione alle norme in vigore e di adeguarsi a quanto previsto dal Tar medesimo: «se davvero l'esecuzione del programma di solidarietà sancito in Costituzione (e

ormai avviato anche dalla legge che ha previsto i Lea) incontra ostacoli di natura economico finanziaria per l'obbiettivo carenza di risorse stanziabili (vieppiù nello scenario di una Regione sottoposta a piano di rientro dei disavanzi della spesa sanitaria come il Piemonte), il rimedio più immediato non è la violazione di Lea ma una diversa allocazione delle risorse disponibili, che spetta alle singole Amministrazioni (nel caso alla Regione) predisporre in modo tale da contemperare i vari interessi costituzionalmente protetti che domandano realizzazione». Nella fattispecie nelle more dell'adozione da parte dell'Amministrazione competente di atti applicativi che normino la materia, e che diano pertanto fondamento alle misure attuative da assumersi da parte delle Aziende Sanitarie, si ritiene doveroso garantire la presa in carico del cittadino, di cui la commissione distrettuale Uvg competente per territorio ha certificato lo stato di non autosufficienza, nelle forme attualmente normate che assicurino il Suo diritto alla salute. Si ritiene pertanto che il sig. A.S. possa beneficiare di immediato inserimento in strutture per anziani non autosufficienti, i cui oneri (50%) saranno sostenuti da questa Azienda Sanitaria.

A disposizione per gli eventuali approfondimenti e/o per attivare la procedura per l'inserimento in struttura, il cui riferimento è la Commissione Uvg distrettuale, si pongono distinti saluti.